

Lì 25 Maggio 2018

ISTRUZIONI PER IL RISCONTRO A RICHIESTE AVANZATE DAGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (Artt. 15-22 GDPR)

La circolare contiene istruzioni di carattere operativo relative alle modalità per il riscontro agli interessati che esercitano il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti anche di rettifica o cancellazione dei dati previsti dal GDPR.

Premessa

Con la presente circolare si intendono fornire alcune indicazioni di carattere operativo per il riscontro ad eventuali richieste avanzate dalle persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, ossia dagli “interessati” (clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori, visitatori, ecc.)¹, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito il “**GDPR**”), che diventerà direttamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Lo scopo del presente documento è quello di assicurare all’interno delle strutture di Altana s.r.l. una corretta gestione delle istanze ed un riscontro idoneo e tempestivo nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR.

Tutte le strutture interessate sono pertanto invitate a porre la massima cura nella ricezione e istruttoria delle istanze pervenute, secondo le modalità e i tempi di seguito indicati.

1. L’esercizio dei diritti da parte degli interessati

I diritti dell’interessato

Secondo il GDPR (artt. 15 a 21) ciascun interessato (cliente, dipendente, collaboratore, fornitore, visitatore, ecc.), ossia la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali (art. 4, comma 1, n.1, GDPR), ha il diritto di:

- ✓ ottenere dal titolare del trattamento la **conferma** che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso:
 - a. **accedere** ai propri dati personali, ossia ottenere una copia dei dati;
 - b. ottenere anche la **comunicazione** in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (*cf.* art. 12, comma 1, GDPR):
 - i. delle categorie dei dati personali trattati e della loro origine (qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato), delle finalità del trattamento, dei destinatari e delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati, in particolare se si tratti di soggetti collocati in Paesi terzi al di fuori della U.E. con indicazione delle garanzie applicate per la protezione dei dati, nonché, quando possibile, del periodo

¹ Il RGPD non si applica al trattamento dei dati od informazioni (denominazione, sede, ecc.) riguardanti società, enti ed associazioni, che non possono quindi esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 21 del RGPD.

di conservazione dei dati previsto oppure dei criteri utilizzati per definire tale periodo;

- ii. dell'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ✓ ottenere dal titolare del trattamento la **rettifica** e l'**integrazione** dei dati personali che lo riguardano se i dati sono inesatti od incompleti;
 - ✓ ottenere la **cancellazione** (c.d. diritto "all'oblio") degli stessi quando non sono più necessari rispetto alle finalità perseguite o sono trattati illecitamente e negli altri casi previsti (v. art. 17 GDPR);
 - ✓ ottenere la **limitazione** del trattamento in questione qualora ricorrano determinate circostanze (v. art. 18 GDPR);
 - ✓ esercitare i propri diritti relativamente alla **portabilità** dei dati forniti dal medesimo interessato e trattamenti in modo automatizzato sulla base del suo consenso o per la prestazione di servizi contrattuali,
 - ✓ ovvero **opporvi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la **profilazione**,
 - ✓ oppure opporsi all'utilizzo dei propri dati personali per finalità di marketing diretto.

Cenni in ordine ai nuovi diritti previsti dal GDPR

Il diritto "**all'oblio**" corrisponde sostanzialmente al diritto alla cancellazione dei dati personali con un rafforzamento in ordine ai dati che siano stati eventualmente resi pubblici dai titolari (ad es., pubblicandoli su un sito web) che, in tal caso, sono obbligati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione e di adottare le misure tecniche ragionevoli ad informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (cfr. art. 17, paragrafo 2).

Il diritto alla **limitazione** del trattamento è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR (in attesa della valutazione da parte del titolare). Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia "**contrassegnato**" in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.

Il diritto alla **portabilità** è uno dei nuovi diritti previsti dal GDPR. Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e solo i dati che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare. Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente possibile.

Modalità di esercizio

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, nell'art. 12 del GDPR.

Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (artt. 15-21), l'eventuale responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e)). **L'esercizio dei diritti è**, in linea di principio, **gratuito per l'interessato**, ma possono esservi eccezioni. Spetta al titolare, infatti, valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive – v. art. 12.5), ovvero se l'interessato richiede "ulteriori copie" dei dati personali oggetto di trattamento (v. art. 15.3); in quest'ultimo caso il titolare può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi sostenuti.

Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in **forma scritta** anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1). Se l'interessato presenta la richiesta di accesso mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune (cfr. art. 15, paragrafo 3). Il titolare può anche consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali (cfr. considerando 68).

Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11.2 art. 12.6). Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal GDPR, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica).

Tempi per fornire riscontro alle richieste

Alla richiesta deve essere fornito riscontro, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), entro **1 mese**, estendibili di ulteriori 2 mesi, al massimo, in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato, senza ingiustificato ritardo, entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere **una copia dei dati** personali oggetto di trattamento.

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Decorsi tali termini vi è infatti il rischio che il richiedente proponga reclamo al Garante oppure si rivolga all'Autorità Giudiziaria.

2. Procedimento per il riscontro agli interessati

1. La persona autorizzata (incaricato) al trattamento che riceva l'istanza darne immediata comunicazione al responsabile della Direzione entro la stessa giornata della ricezione della richiesta.
2. La persona autorizzata al trattamento e/o il responsabile della struttura investita della richiesta, accertano l'ammissibilità della stessa

3. Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato (art. 12, comma 6, GDPR) verificando:
 - a. l'identità del richiedente attraverso una verifica del documento di riconoscimento (esibito nel caso di richiesta verbale o trasmesso, anche in copia, in allegato alla richiesta), ovvero ogni altro documento od elemento utile, a meno che non si tratti di persona già conosciuta;
 - b. nel caso di richiesta presentata da un terzo per conto dell'interessato, occorrerà acquisire anche copia della delega o procura che deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato, nonché verificare l'identità del delegato o procuratore.
4. Verificata l'ammissibilità della richiesta, il responsabile della struttura, procedono a verificare il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta al fine di evaderla tempestivamente. In particolare, in caso di esercizio del diritto di accesso, occorrerà collazionare i dati personali richiesti presso gli archivi elettronici e/o cartacei di interesse, estrapolarli ed inserirne copia su apposito supporto elettronico od, ove necessario, cartaceo, nonché provvedere all'invio all'interessato, ai recapiti dallo stesso indicati, con lettera e/o comunicazione anche e-mail/PEC con modalità che permettano comunque di assicurare un'adeguata documentazione di tale invio e, se possibile, della ricezione da parte dell'interessato. In relazione all'esercizio degli altri diritti dovrà essere data chiara e specifica attestazione dell'intervento effettuato (es.: avvenuta rettifica o cancellazione dei dati contestati) per aderire alla richiesta, ove corretta e fondata, o, in caso di riscontro anche parzialmente negativo, delle motivazioni per le quali non è stato possibile il riscontro.

Allegati:

1. Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Capo III- Diritti dell'interessato

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;

- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
 - a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9,

paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.